

**LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-11-2001**  
**REGIONE PUGLIA**

**"Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli"**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 169 del 20 Novembre 2001 e ripubblicata su Bollettino Ufficiale n. 169 suppl. del 20 Novembre 2001. Errata corrige artt. 60 e 61).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
N. 169  
del 20 novembre 2001  
SUPPLEMENTO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA  
la seguente legge:

(omissis)

**TITOLO II**  
**PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

**SEZIONE I**  
**OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE**

**ARTICOLO 3**

(Obiettivi della programmazione regionale)

1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.
2. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali:
  - a) sussidiarietà, come allocazione delle risorse e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
  - b) concertazione, tra operatori istituzionali e operatori economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;
  - c) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
  - d) concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle suscettività presenti nelle diverse aree.
3. La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.
4. La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.
5. La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## ARTICOLO 4

(Soggetti della programmazione regionale)

1. Sono soggetti istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 2000, n.22 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”.

2. Gli enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.

3. Sono interlocutori della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

## ARTICOLO 5

(Concertazione e partenariato istituzionale e sociale)

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 2. La Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale e istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

4. La Regione promuove e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale di concertazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2000, n.13, nonché della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2000.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

## SEZIONE II

### STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

## ARTICOLO 6

(Programmi e progetti)

1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.
2. La Regione individua e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso l'attivazione di programmi e di progetti.
3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
4. I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia e impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.

## ARTICOLO 7

(Atti della programmazione)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:
  - a) il piano di sviluppo regionale (PSR);
  - b) i piani di settore e intersettoriali;
  - c) i programmi strutturali regionali dell'Unione europea;
  - d) i programmi integrati territoriali;
  - e) gli strumenti di programmazione negoziata;
  - f) il documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria (DAP);
  - g) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

## ARTICOLO 8

(Piano di sviluppo regionale)

1. Il PSR definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico territoriale (PUT), lo strumento che ne informa l'attività di governo.
2. Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale.
3. I quadri di riferimento comprendono:
  - a) l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;
  - b) il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;
  - c) la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei PSR;

d) le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

Le determinazioni programmatiche:

a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;

b) formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del PSR devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;

c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione dei PSR.

5. I programmi e i progetti, così come definiti all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di settore, dei programmi strutturali dell'Unione europea, di area e/o negli strumenti di programmazione negoziata.

## ARTICOLO 9

(Piani di settore e intersettoriali)

1. I piani di settore e intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PSR o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti comunitari.

## ARTICOLO 10

(Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I Programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle Regioni d'Europa.

2. Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e fondi strutturali.

## ARTICOLO 11

(Programmi integrati territoriali)

1. I Programmi integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.

2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i Programmi integrati territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare l'efficacia dei primi.

## ARTICOLO 12

(Strumenti di programmazione negoziata)

1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono

attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

- a) l'intesa istituzionale di programma;
- b) l'accordo di programma quadro;
- c) il patto territoriale;
- d) il contratto d'area;
- e) il contratto di programma;
- f) gli accordi di programma regionali.

3. L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.

4. L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.

5. Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.

6. Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della programmazione.

7. La Regione può partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della l. 662/1996.

8. Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del d. lgs. 267/2000.

## ARTICOLO 13

(Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:

- a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;
  - b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.
4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:
- a) le tendenze e gli obiettivi macro-economici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;
  - b) gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;
  - c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
  - d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
  - e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);
  - f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;
  - g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

#### ARTICOLO 14

(Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale)

1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della programmazione regionale.
2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.

#### SEZIONE III

#### PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

(omissis)

#### SEZIONE IV

#### VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

#### ARTICOLO 21

(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.
2. Presso le strutture dell'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.

3. La struttura deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso il Settore programmazione con l'articolo 12 della l.r. 13/2000, così come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. La struttura di cui al comma 3 provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio-economico.

## ARTICOLO 22

(Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti)

1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'articolo 5.